

DICHIARAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO MAGGIORAZIONE "WEDDING-HO.RE.CA." PER BAR E RISTORANTI

(Art.1, comma 17-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Come si presenta

La dichiarazione deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere effettuata mediante il servizio web, disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle entrate, disponibile ai soggetti dichiaranti in possesso delle credenziali di accesso ai servizi telematici dell'Agenzia.

La trasmissione può essere effettuata, per conto del soggetto dichiarante, anche da parte di un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del "Cassetto fiscale" dell'Agenzia delle entrate o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi".

Termini di presentazione

La dichiarazione può essere presentata **a partire dal giorno 7 novembre 2022 e non oltre il giorno 21 novembre 2022**. Nel periodo citato è possibile, in caso di errore, presentare una nuova dichiarazione con dati corretti, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa.

COME SI COMPILA

Dati del soggetto dichiarante

Nel riquadro va indicato il codice fiscale del soggetto dichiarante (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali, ecc.).

Nel caso in cui il contributo wedding, intrattenimento e HO.RE.CA., previsto dall'articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge n.73 del 25 maggio 2021, sia stato ottenuto da un soggetto poi deceduto, l'erede che ha attivato una partita IVA per proseguire l'attività del de cuius (operazione comunicata con la presentazione del modello AA9/12), oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella "Erede che prosegue l'attività del de cuius" e indicare, nel campo "Codice fiscale del de cuius/partita IVA cessata", il codice fiscale del de cuius.

Nel caso in cui il contributo wedding, intrattenimento e HO.RE.CA. sia stato ottenuto da un soggetto poi cessato e confluito in altro soggetto a seguito di operazione che ha determinato trasformazione aziendale (operazione comunicata con la presentazione del modello AA7/10 o del modello AA9/12), il soggetto risultante dalla trasformazione oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella "Erede che prosegue l'attività del de cuius/trasformazione" e indicare, nel campo "Codice fiscale del de cuius/partita IVA cessata", la partita IVA del soggetto confluito.

Rappresentante firmatario della dichiarazione

Nel riquadro va indicato:

- se il dichiarante è un soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma la dichiarazione (es. rappresentante legale della società), inserendo il valore 1 nella casella denominata "Codice carica";
- se il dichiarante è una persona fisica, il codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale di minore /interdetto, inserendo il valore 2 nella casella denominata "Codice carica".

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000)

Il contributo maggiorazione bar/ristoranti è riconosciuto ai sensi e nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni (regime "de minimis").

Il soggetto che intende beneficiare del **contributo maggiorazione bar/ristoranti** o il suo rappresentante legale è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente

ad oggetto l'ottenimento di aiuti del regime "de minimis" rispetto al massimale di aiuti triennale previsto dal citato regolamento.

Il regime "de minimis" prevede **esclusione dagli aiuti** per le imprese operanti nei settori indicati nell'articolo 1 del regolamento. Qualora il dichiarante svolga **più attività, di cui almeno una ricompresa nei settori esclusi**, al fine dell'ottenimento di aiuti "de minimis", deve disporre di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi tale da garantire che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regime "de minimis" non abbiano beneficiato di aiuti. L'impresa dichiara tale circostanza barrando l'apposita casella presente in questa sezione del modello.

A seconda dell'attività esercitata dal dichiarante, il regime "de minimis" prevede un diverso **massimale di aiuti**: per il settore del trasporto di merci su strada per conto terzi è previsto un massimale pari a euro 100.000, mentre per i settori diversi è previsto un massimale pari a euro 200.000. Nel caso in cui il dichiarante svolga **più attività, tra le quali il trasporto di merci su strada per conto terzi**, deve disporre di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi tale da garantire che gli aiuti ottenuti relativamente al settore del trasporto di merci per conto terzi non superino il massimale di euro 100.000 e che gli aiuti ottenuti complessivamente non superino il massimale di euro 200.000. Qualora il dichiarante operi anche nel settore economico del "trasporto merci su strada per conto terzi", e disponga di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi dichiara tale circostanza barrando l'apposita casella presente in questa sezione del modello.

In quanto aiuto automatico fiscale, il *contributo maggiorazione bar/ristoranti*, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 31 maggio 2017, n.115, si intende concesso ed è registrato nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale deve essere indicata la fruizione. Nel caso di imprese aventi periodo di imposta coincidente con l'anno solare, il contributo è indicato nella dichiarazione dei redditi 2023 relativa all'anno di imposta 2022, pertanto l'anno di registrazione e di concessione è il 2024.

Ai fini della verifica del rispetto del massimale di aiuti triennale previsto dal regime "de minimis", è necessario determinare l'ammontare complessivo di aiuti "de minimis" concessi al dichiarante e agli altri soggetti facenti parte della medesima impresa unica nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Nel caso di periodo di imposta coincidente con l'anno solare, occorre quindi fare riferimento agli aiuti concessi nel triennio 2022-2024.

Pertanto per la compilazione del campo relativo all'ammontare complessivo degli aiuti di Stato in regime "de minimis", e l'ammontare dei medesimi aiuti imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi, il dichiarante deve tenere conto degli aiuti la cui registrazione nel RNA è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024 secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale, e più precisamente:

- **aiuti subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione**, concessi al beneficiario e registrati nel RNA da parte del soggetto concedente nell'esercizio finanziario in corso (2022), fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- **aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione (aiuti automatici)**, fruiti dal soggetto beneficiario nell'esercizio finanziario in corso e in quello precedente (2022 e 2021), fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, la cui registrazione nel RNA avviene nell'esercizio finanziario successivo a quello in cui sono stati fruiti (rispettivamente 2023 e 2022);
- **aiuti automatici fiscali**, compresi quelli di cui al comma 7 del citato articolo 10, dichiarati o da dichiarare nelle dichiarazioni fiscali presentate o da presentare nell'esercizio finanziario in corso, nel precedente e nel successivo (2023, 2022 e 2021) e la cui registrazione nel RNA da parte dell'Agenzia delle entrate avviene nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione delle predette dichiarazioni fiscali (2024, 2023 e 2022).

ATTENZIONE: poiché gli aiuti del regime “de minimis” sono cumulabili con gli aiuti di Stato relativi al Temporary Framework (decisione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni), questi ultimi non devono essere considerati ai fini della compilazione della presente dichiarazione sostitutiva.

Per quanto riguarda l’individuazione dell’**impresa unica**, come definita dalla nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato la quale individua come tali i soggetti che si trovano in una relazione di controllo, si fa riferimento ai codici fiscali già indicati nel quadro A dell’istanza presentata dal dichiarante per l’ottenimento del *contributo wedding, intrattenimento e HO.RE.CA.*, ovvero, qualora siano intervenute modifiche, ai codici fiscali indicati nel quadro A della presente dichiarazione.

Nel caso in cui il soggetto dichiarante abbia posto in essere operazioni di **fusione** con altri soggetti e/o acquisizione di intera azienda, ai fini della verifica del non superamento del massimale di aiuti del regime “de minimis” devono essere attribuiti al soggetto avente causa gli aiuti accordati a tutte le imprese coinvolte in tali operazioni.

Analoga riattribuzione degli aiuti deve essere operata nel caso in cui il dichiarante origini da operazione di scissione e nel caso di operazioni di **cessione o acquisizione di rami d’azienda**, in base al principio secondo il quale gli aiuti ottenuti relativamente ad una determinata attività devono essere attribuiti al soggetto che la esercita al momento di presentazione della presente dichiarazione.

ATTENZIONE: qualora il soggetto dichiarante verifichi di aver superato il massimale triennale con gli aiuti già ottenuti, il *contributo maggiorazione bar/ristoranti* non può essere erogato.

La dichiarazione sostitutiva è resa mediante l’apposizione nel riquadro della sezione “Sottoscrizione” della firma del dichiarante o, nel caso di dichiarante diverso da persona fisica o minore/interdetto, del rappresentante legale. Se la dichiarazione è presentata tramite un intermediario delegato, il dichiarante o il suo rappresentante consegna preventivamente all’intermediario il presente modello contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente sottoscritta, insieme alla copia di un documento d’identità.

Sottoscrizione

Nel presente riquadro il dichiarante o il rappresentante firmatario devono apporre la firma e riportare nell’apposito campo la data di sottoscrizione.

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro va compilato nel caso in cui la dichiarazione sia trasmessa, per conto del dichiarante, da parte di un intermediario di cui all’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell’Agenzia delle entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

In tal caso, va riportato il relativo codice fiscale nell’apposito campo.